



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE AMMINISTRATIVO
(Tel. n. 0921/558201 – Fax n. 0921/558218)
(e-mail: escelfo@comune.castellana-sicula.pa.it)
(pec : amministrativo@pec.comune.castellana-sicula.pa.it)



Prot. n. 6963

Li 22/06/2021

Oggetto :Relazione sul contenzioso del Comune di Castellana Sicula .

Al Signor Sindaco

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile del Settore Economico e Finanziario
D.ssa Vincenzina Di Girgenti

Al Responsabile del settore Tecnico
Phd Ing. Pietro Conoscenti

Al Revisore dei Conti
Dr. Giovanni Salemi

Si trasmette relazione aggiornata sul contenzioso del Comune di Castellana Sicula e si rappresenta quanto segue :

preliminarmente si osserva che nei confronti dell'EAS, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/07/2016, è stato riconosciuto un debito fuori bilancio di € 223.682,23, giusto decreto ingiuntivo n. 2244/94 emesso dal Tribunale di Palermo e relativo al mancato pagamento di canoni per forniture idriche, da rateizzare in sei anni .

Nell'ambito del procedimento con i Signori Polizzotti (relativo ad una procedura espropriativa per la realizzazione della palestra comunale e del FESR) la Corte di Appello di Palermo ha emesso Ordinanza decisoria n. 1899/2021 del 19/05/2021 con cui il Comune è stato condannato a pagare le seguenti somme :

- indennizzo pari ad € 228.261,35 (da cui decurtare le somme già corrisposte ai Signori Polizzotti per il medesimo titolo);
- interessi legali dal 16 aprile 2015 (data del decreto di acquisizione sanante n. 1 del 16 aprile 2015);
- spese di soccombenza pari ad € 11.000,00 (oltre spese generali al 15%, CPA e IVA nella misura di legge);
- spese della CTU; in relazione a questa ultima voce si precisa quanto segue :
 - o il CTU in data 28/02/2018 ha chiesto alla Corte di Appello la liquidazione delle competenze prospettando tre importi:
 - un valore minimo di € 18.388,04;
 - un valore massimo di € 46.194,25;
 - un valore medio di € 32.291,14 (oltre il 4% per addizionale INPS dell'onorario, il 4% C.N.P.A.I. e IVA come da legge) ;
 - o il CTU, inoltre, successivamente in relazione alla perizia "integrazione bis" ha richiesto l'ulteriore liquidazione della somma di € 2.604,68 (oltre il 4% per addizionale INPS dell'onorario, C.N.P.A.I. 4% e IVA 22 % come da legge);
 - o alla data del 9 giugno 2021 la Corte di Appello non aveva ancora liquidato le competenze del CTU.

Il contenzioso con il Comune di Petralia Sottana (per il pagamento di quanto dallo stesso dovuto in virtù del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 06/11/1958, n. 225-A con cui era stato approvato il piano di ripartizione tra i due Comuni in seguito alla costituzione della frazione di Castellana in Comune autonomo) si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 361/2021 che ha rigettato l'appello

proposto dal Comune di Castellana Sicula, confermando la dichiarazione di prescrizione del credito del Giudice di primo grado e dichiarando compensate fra le parti le spese del giudizio.

Attualmente sono in corso i seguenti procedimenti:

- contenzioso con la Società Immobiliare Europea S.r.L. per la rimozione di una gru pericolante posizionata in prossimità della Via Cesare Terranova ; i ricorsi dinanzi alla giurisdizione amministrativa proposti dalla predetta per la sospensione dei provvedimenti comunali volti ad eliminare il pericolo sono stati respinti; la Società Immobiliare Europea ha proposto appello e il Comune con deliberazione di G.M. n. 100 del 29/12/2021 ha conferito incarico all'Avv. Fecarotti, difensore dinanzi al giudice di primo grado, per la costituzione nel giudizio di appello ;
- con deliberazione di G.M. n. 40 del 13/05/2013 è stato conferito incarico all'Avv. Vincenzo Zummo per la costituzione di parte civile nell'ambito di un procedimento penale per truffa commessa nei confronti del Comune e dell'Assessorato Regionale all'Industria in occasione della costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas metano ; procedimento tuttora pendente ;
- con deliberazione di G.M. n. 27 del 19/03/2015 è stato conferito incarico all'Avv. Antonio Bartolini per la difesa del Comune nell'ambito del giudizio dinanzi al TAR del Lazio avverso gli atti del Governo con cui si rivedeva la classificazione dei Comuni montani e non montani ai fini dell'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli , che penalizzavano fortemente il Comune di Castellana Sicula ;
- con deliberazione di G.M. n. 46 del 30/06/2016, aderendo all'iniziativa del Centro Pio La Torre, è stato conferito incarico all'Avv. Ettore Barcellona per la costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale relativo alla cosiddetta operazione Black cat a carico di diversi soggetti imputati di reati di criminalità organizzata commessi nel territorio ;
- con deliberazione di G.M. n. 33 del 04/04/2017 è stato conferito incarico legale all' Avv. Armando Valeri per la difesa del Comune nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Signor Dolce Dolce Stefano per crediti vantati dal Comune in relazione alla gestione del Centro Base per l'Escursionismo per un importo di € 5.714,30, oltre interessi e spese ; ;
- contenzioso nei confronti di Pappalardo Salvatore, Pappalardo Rosalba e ANAS : il Comune di Castellana Sicula è stato convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese – Sezione distaccata di Cefalù per il risarcimento di danni subiti dai Signori Pappalardo nel corso di un incidente stradale verificatosi lungo la SS 120, in quanto ritenuto responsabile del sinistro per l'omessa segnalazione e rimozione di una chiazza oleosa presente sull'asfalto ; il Tribunale con sentenza n. 600/2016 ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune ; gli attori hanno presentato appello e il Comune si è costituito nel giudizio di appello con il patrocinio dell'Avv Elisa Braccioforte ; il giudizio è tuttora pendente ;
- contenzioso con il Consorzio Simegas, concessionario del pubblico servizio di distribuzione del gas – metano, che ha convenuto in giudizio il Comune di Castellana dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 8.809,81 a titolo di risarcimento dei danni arrecati alla rete metanifera e alle relative apparecchiature per il presunto *“non prudente impiego di mezzi meccanici da parte degli addetti, incaricati dal Comune di eseguire lavori di riparazione della condotta idrica, che avrebbero determinato la perforazione del tubo del metano, causandone il riempimento con l'acqua”*; è stato conferito incarico per la difesa dell'Ente all' Avv. Giuseppe Muffoletto del foro di Termini Imerese; il giudizio è tuttora pendente;
- contenzioso con l'Impresa C.E.S.A. S.r.L., aggiudicataria dell'appalto dei lavori di *Ricostruzione della palestra a servizio dell'Edificio Scolastico sito in C/da Frazzucchi*, che ha convenuto in giudizio il Comune di Castellana chiedendo, in particolare :
 - o di *“ritenere e dichiarare, per i motivi dedotti in narrativa, le inadempienze e colpe del Comune di Castellana Sicula in ordine all'appalto in questione ed alla gestione dei rapporti con l'Impresa, in relazione al ritardato pagamento degli acconti in corso d'opera e del saldo lavori, nonché alla mancata risoluzione in via amministrativa delle riserve apposte sugli atti contabili di appalto”* ;
 - o di *“ritenere e dichiarare che in relazione al ritardo nel pagamento dei certificati di acconto n. 1 bis, n. 3 e n. 4 (relativi alle lavorazioni di competenza della C.E.S.A. s.r.l.), nonché della quota di rata di saldo di competenza della C.E.S.A. s.r.l. competono alla stessa gli interessi moratori di cui al D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dal 30 giorno successivo alla data di emissione dei certificati di acconto e del certificato di regolare esecuzione, e per l'effetto condannare il Comune di Castellana Sicula al pagamento a tale titolo, in favore della C.E.S.A. s.r.l., del complessivo importo di € 2.953,84, o di quel diverso importo anche maggiore che risulterà dovuto in esito all'istruttoria, oltre gli interessi ex art. 1283 c.c.”*;

- o di *“ritenere e dichiarare legittime ed integralmente fondate nell’an e nel quantum le riserve esplicitate dall’Impresa attrice sugli atti contabili dell’appalto in questione e ritenere e dichiarare liquidabile l’ammontare delle suddette riserve per l’importo richiesto di € 147.246,11. Conseguentemente condannare il Comune di Castellana Sicula al pagamento, in favore della C.E.S.A. s.r.l., del suddetto importo di € 147.246,11 (oltre IVA), o di quel diverso importo che risulterà dovuto in esito all’istruttoria, oltre agli interessi al saggio pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 con decorrenza dalla proposizione della domanda ai sensi dell’art. 1284 comma 4 cc. ;*
- o di *“condannare il Comune di Castellana Sicula all’integrale refusione in favore della C.E.S.A. s.r.l. delle spese e delle competenze del giudizio.*

Il comune si è costituito in giudizio (tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese) con l’assistenza dell’Avv. Giuseppe Muffoletto;

- contenzioso con i Signori Gulino Antonio e Gagliardotto Maria Concetta che hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese il Comune di Castellana Sicula, chiedendone, in particolare, la condanna al pagamento della somma € 31.069,70, o di quell’altra che verrà eventualmente accertata in corso di causa, a titolo di risarcimento del danno subito dal proprio figlio minore, meglio identificato in atti, in conseguenza di una caduta dalla bicicletta, che sarebbe imputabile a responsabilità del Comune *“per non avere provveduto a munire la Via Nino Martoglio (dove è accaduto l’incidente) di idoneo muro di protezione, atto a preservare la pubblica incolumità , e ad impedire la caduta dei fruitori della strada nel fondo sottostante”* .

Il Comune ha conferito incarico per la propria difesa all’Avvocato Marcello Catanzaro. Il giudizio è pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese;

- contenzioso con la Signora Giuffrè Maria Grazia . A tal proposito si evidenzia quanto segue :
 - o la Signora Giuffrè Maria Grazia, con atto di citazione notificato il 27/02/2019, ha convenuto in giudizio il Comune di Castellana dinanzi al Giudice di Pace di Polizzi Generosa, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 4.800,00 a titolo di risarcimento dei danni arrecati all’autovettura di sua proprietà in conseguenza dell’incidente del 20/10/2017, che sarebbe stato cagionato *“dall’irregolare collocazione del gard rail allocato al km 0,65 dall’innesto della SS 643 direzione Calcarelli della strada comunale di proprietà del Comune di Castellana Sicula”* ;
 - o il Comune di Castellana Sicula si è costituito in giudizio con l’assistenza dell’Avv. Giovanni Pagano del foro di Termini Imerese;
 - o il Giudice di Pace con sentenza n. 13/2019 del 23/07/2019 ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice condannando il Comune di Castellana Sicula al risarcimento dei danni in favore della Signora Giuffrè nella misura di € 2.000,00, nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1.300,00 ;
 - o su espressa indicazione del difensore è stata proposta impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Palermo contro la sentenza anzidetta ;
 - o nelle more della definizione del giudizio di appello è stato riconosciuto il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace e si è provveduto alla liquidazione di quanto dovuto all’attrice e al suo difensore ;
- in data 24/09/2020 è stato notificato a questo Comune ricorso dinanzi al TAR per la Sicilia – Palermo promosso dal Signor Ventimiglia Calogero e da altri 4 ricorrenti nei confronti del Comune di Castellana Sicula e dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo per l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/09/2020, ad oggetto *“Discussione, approfondimento, dibattito, in ordine alla gestione del servizio idrico A.T.I.P.A. Ambito Territoriale Idrica Palermo – Struttura Tecnico Amministrativa, come richiesto dai consiglieri di minoranza nella seduta consiliare del 12 giugno 2020”*, e della deliberazione n. 5 del 25/06/2020 dell’Assemblea Territoriale Idrica Palermo, con cui è stato deliberato che la gestione del servizio idrico integrato relativa al Comune di Castellana Sicula dovrà confluire nella gestione Unica d’Ambito, non avendo riconosciuto il regime di salvaguardia ex art. 147, comma 2 bis, lett. b) D.Lgs. n. 152/2006 .

In proposito si evidenzia che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di non costituirsi in giudizio.

Distinti saluti .



Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo